

Numero scheda 02.650.03

ASSEGNO DI MATERNITA'

Si tratta di un contributo economico che l'I.N.P.S. eroga attraverso il Comune alla madre di un bambino con meno di 6 mesi d'età che non riceve altro trattamento previdenziale.

Area UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA

Responsabile AMODIO GIOVANNI

Servizio CENTRO PER LE FAMIGLIE

Modalità di richiesta

WEB

LETTERA

FAX

DI PERSONA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo

TERMINE DI VALIDITA': Illimitata

ADOTTATO DA: Direttore di ASC InSieme

Termine chiusura

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.

L'assegno viene erogato annualmente in un'unica soluzione.

In caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente dell'Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Requisiti

1) La richiedente deve essere la madre dei bambini per i quali si richiede il contributo. In caso di bambini senza la madre, la domanda può essere presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale

-
- 2) Residenza della madre in Italia al momento della nascita dei figli per i quali si richiede il contributo
 - 3) Residenza del richiedente nel Comune di Casalecchio di Reno al momento della presentazione della domanda
 - 4) Cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria della richiedente (anche la cittadina extracomunitaria che si trova in Italia con lo status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria può presentare la domanda)
 - 5) Figli nati entro i 6 mesi di età, oppure figli minori in affidamento preadottivo o adottati senza affidamento entro i 6 anni di età oppure entro i 18 anni di età per adozioni internazionali
 - 6) Non ricevere per i figli altro trattamento previdenziale di maternità superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e pari ad Euro 346,39
 - 7) Valore I.S.E.E. non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e pari a Euro 17.330,01 (per nuclei familiari con 3 componenti; per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/1998 - rif. comma 1 art. 65, L. 448/1998)

Documentazione

- 1) Modulo di domanda compilato e:
 - firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
 - già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:

- a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
- b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
- c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
- d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

- 2) Fotocopia o scansione leggibile del documento bancario attestante il codice IBAN

In caso di richiedenti minorenni:

3) Dichiarazione del padre del bambino / del genitore o del legale rappresentante della madre del bambino

In caso di richiedenti extracomunitari: (in alternativa)

4.a) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno

4.b) Fotocopia o scansione del permesso di soggiorno della Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo

4.c) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione Europea (o italiano) di durata pari almeno a 5 anni

4.d) Fotocopia o scansione della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea

4.e) Fotocopia o scansione della documentazione attestante lo status di rifugiata politica o la protezione sussidiaria

In assenza, fotocopia o scansione della richiesta di rilascio di uno dei documenti di soggiorno sopra indicati.

La domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino. Ogni anno occorre attendere la definizione dei parametri stabiliti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per poter presentare domanda.

ATTENZIONE:

Il valore risultante dall'attestazione I.S.E.E. e il valore della scala di equivalenza possono anche essere autocertificati, tuttavia sarebbe preferibile, anche se non obbligatorio, presentare copia dell'attestazione I.S.E.E. per abbreviare i tempi di verifica presso l'I.N.P.S.

L'attestazione I.S.E.E. deve riguardare il nucleo familiare a cui appartengono i bambini per il quale si richiede il contributo. Nell'attestazione devono comparire anche tutti i bambini per i quali si richiede il contributo.

Normative

- Artt. 65 e 66 L. 448/1998

- D.M. 452 del 21 dicembre 2000 dal D.P.C.M. 337 del 25 maggio 2001 e successive modifiche

- Art. 54 D.LGS. 151/2001

Contribuzione dell'ente

L'ammontare mensile dell'assegno viene determinato dall'I.N.P.S. in base a:

- il numero di figli nati entro 6 mesi di età

- la data di nascita dei figli di età inferiore ai 6 mesi

- l'eventuale altro trattamento previdenziale inferiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 1.000,00 l'accredito può avvenire solo

attraverso conto corrente bancario/postale o libretto postale obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente.

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Il cittadino extracomunitario in attesa del documento di regolare soggiorno fra quelli sopra indicati può comunque presentare domanda, che verrà inoltrata all'I.N.P.S. solo al momento del suo effettivo rilascio e della sua presentazione all'Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia.

L'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per nucleo familiare numeroso e con il contributo regionale a sostegno delle famiglie numerose.

L'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono parametri che permettono di misurare la condizione economica delle famiglie e che vengono utilizzati da Enti o da Istituzioni (Comuni, ospedali pubblici, A.U.S.L., scuole, università, ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o erogano servizi di pubblica utilità.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'I.N.P.S., che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

Per calcolare i valori I.S.E. ed I.S.E.E. occorre compilare e presentare presso i soggetti abilitati (fra cui Centri di Assistenza Fiscale, uffici I.N.P.S., ecc.) una dichiarazione sostitutiva unica con la quale si forniscono informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia.

Il soggetto abilitato che riceve la dichiarazione rilascia un'attestazione contenente le informazioni riassuntive della dichiarazione stessa. Tali informazioni vengono trasmesse informaticamente all'I.N.P.S. che calcola i valori I.S.E. ed I.S.E.E. e li mette a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti o Istituzioni che concedono le prestazioni sociali agevolate o erogano servizi di pubblica utilità.